



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° luglio 2024
(OR. en)

11239/24
PV CONS 32
JAI 1051
COMIX 290

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)
13 e 14 giugno 2024

AFFARI INTERNI

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 10690/24, ad eccezione del punto 4 "Dichiarazione Schengen".

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 10692/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 10693/24

Trasporti

1. Revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN- T) Adozione dell'atto legislativo  10209/24 + ADD 1 REV 2 PE-CONS 56/24 + ADD 1-29

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 172 TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Giustizia e affari interni

2. Direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime Orientamento generale  10255/24 + ADD 1-2 JAI

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di direttiva che figura nel documento summenzionato. Le dichiarazioni di Bulgaria e Slovacchia figurano nell'allegato.

3. Regolamento relativo alle procedure di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati Orientamento generale  10288/24 DATAPROTECT

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento riguardante norme procedurali relative all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, riportato nel documento 10288/24.

4. **Regolamento che istituisce un bacino di talenti dell'UE**  10602/24 + COR 1
Orientamento generale + ADD 1-2
MIGR

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento che istituisce un bacino di talenti dell'UE, riportato nel documento summenzionato.

Le dichiarazioni dei Paesi Bassi e dell'Ungheria figurano nell'allegato.

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

3. Stato generale dello spazio Schengen
- a) Relazione della Commissione sullo stato di Schengen 2024 9012/24 + ADD 1-3
 - b) Priorità per il ciclo del Consiglio Schengen 2024-2025 10489/24
- Scambio di opinioni*
4. Dichiarazione Schengen 10490/24
Approvazione
5. Il futuro della politica dell'UE in materia di visti 10258/24
Scambio di opinioni
6. Attuazione dell'interoperabilità 10845/24
Stato dei lavori
7. Varie

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

8. **Regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori**  10666/24
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.

9. Varie

Attuali proposte legislative

10483/24

Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore degli affari interni.

Attività non legislative

10. Patto sulla migrazione e l'asilo: attuazione^{1,2}
- a) Seguito della presidenza 10791/24
 - b) Piano comune di attuazione del patto 10749/24
- Stato dei lavori* + ADD 1-2
11. Accesso ai dati per un'attività di contrasto efficace: presentazione delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello³
- Scambio di opinioni* 10477/24
12. Conseguenze dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
- a) Sicurezza interna:^{1,4}
Stato dei lavori
 - b) Decisione di esecuzione che proroga la protezione temporanea (*) 10709/24 + COR 1
introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382
(Base giuridica: articolo 4, paragrafo 2,
della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001)
Accordo politico / Accordo di massima
13. Contrastare le sfide in materia di sicurezza^{1,5}  10406/24 + COR 1
- a) Valutazione da parte del comitato consultivo sull'intelligence
Presentazione da parte del presidente del gruppo Contro-terrorismo (CTG)
Stato dei lavori
 - b) Prevenzione e contrasto dell'estremismo violento e del terrorismo
Stato dei lavori

¹ A titolo eccezionale, alla presenza degli Stati associati Schengen.

² Le agenzie europee EUAA, eu-LISA e Frontex sono invitate per questo punto.

³ L'agenzia europea Frontex è invitata per questo punto.

⁴ Le agenzie europee Europol e Frontex sono invitate per questo punto.

⁵ L'agenzia europea Europol e il presidente del gruppo Contro-terrorismo (CTG) sono invitati per questo punto.

- | | | |
|-----|--|----------|
| 14. | Lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata | |
| a) | Relazione della presidenza ³ <i>Stato dei lavori</i> | 10270/24 |
| b) | Conclusioni sulla mappatura delle reti criminali ad alto rischio <i>Approvazione</i> | 10512/24 |
| 15. | Rafforzare la preparazione e la risposta alle crisi a livello dell'UE <i>Scambio di opinioni</i> | 10433/24 |
| 16. | Varie | |
| a) | Documento informale per un nuovo pacchetto di sicurezza <i>Informazioni fornite dalla Svezia</i> | 10493/24 |
| b) | Riunione ministeriale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sulla giustizia e gli affari interni (Bruxelles, 20 e 21 giugno 2024) <i>Informazioni fornite dalla presidenza</i> | 10806/24 |
| c) | Cooperazione UE-Medio Oriente e Africa del Nord <i>Informazioni fornite dal Portogallo</i> | 10822/24 |
| d) | Programma di lavoro della presidenza entrante <i>Presentazione da parte dell'Ungheria</i> | |

VENERDÌ 14 GIUGNO 2024

GIUSTIZIA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 17. | Regolamento relativo all'accertamento e al riconoscimento della filiazione in situazioni transfrontaliere <i>Dibattito orientativo</i> | S C | 9897/24 |
| | Il <u>Consiglio</u> ha svolto un dibattito orientativo sul regolamento proposto. | | |
| 18. | Direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza <i>Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori</i> | I C | 10363/24 |
| | Il <u>Consiglio</u> ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. | | |
| 19. | Direttiva sulla lotta contro la corruzione <i>Orientamento generale</i> | I C | 10247/24 + ADD 1 REV 1 + ADD 2-3 |
| | Il <u>Consiglio</u> ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva proposta. Le dichiarazioni di Bulgaria, Estonia e Germania figurano nell'allegato. | | |

20. **Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori**  10065/24
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulla direttiva proposta.

21. **Varie**
Attuali proposte legislative 10483/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore della giustizia.

Attività non legislative

22. Procura europea⁶
Stato dei lavori
23. Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina:
lotta all'impunità⁷ 10081/24
Scambio di opinioni
24. Lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata:
relazione della presidenza 10270/24
Stato dei lavori
25. **Conclusioni sul rafforzamento e la protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato**  9861/24 + ADD 1
Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni.

Le dichiarazioni di Bulgaria e Ungheria figurano nell'allegato del presente processo verbale.

26. Attuazione della convenzione di Istanbul 10485/24
Stato dei lavori

⁶ Il procuratore europeo è invitato per questo punto.

⁷ L'agenzia europea Eurojust e la Corte penale internazionale sono invitate per questo punto.

27. Varie
- a) Negoziati UE-USA relativi a un accordo sulle prove elettroniche
Informazioni fornite dalla Commissione
 - b) Quadro di valutazione UE della giustizia 2024 10742/24
Informazioni fornite dalla Commissione
 - c) Accesso ai dati per un'attività di contrasto efficace: 10289/24
presentazione delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello
Informazioni fornite dalla presidenza 10806/24
 - d) Riunione ministeriale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea sulla giustizia e gli affari interni (Bruxelles, 20 e 21 giugno 2024)
Informazioni fornite dalla presidenza
 - e) Programma di lavoro della presidenza entrante
Presentazione da parte dell'Ungheria



Prima lettura



Procedura legislativa speciale



Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)



Punto discusso in ambito ristretto



Punto basato su una proposta della Commissione



Punto sul quale può essere chiesta una votazione

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 10693/24

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN- T)**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Repubblica federale di Germania accoglie con favore l'accordo provvisorio raggiunto tra le istituzioni il 18 dicembre 2023 in merito alla revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e la sua rapida adozione da parte del Parlamento europeo avvenuta il 24 aprile 2024. Affinché il regolamento possa entrare in vigore in tempi brevi, la Repubblica federale di Germania esprime il proprio voto favorevole all'adozione del regolamento in sede di Consiglio sulla base del testo attuale, ma desidera nel contempo richiamare l'attenzione sulle lacune nelle versioni linguistiche che richiedono una rettifica.

La traduzione delle disposizioni relative alle "priorità aggiuntive" è stata finora molto disomogenea nelle diverse versioni linguistiche.

La versione in lingua inglese, su cui si sono basati i negoziati di trilatero, recita "è prestata attenzione" (*attention shall be given to*) da parte degli Stati membri "alle priorità aggiuntive" (*additional priorities*). Tale formulazione è in linea con lo spirito dei negoziati di trilatero e dell'accordo politico: le "priorità aggiuntive" hanno carattere facoltativo e non obbligatorio e integrano i requisiti obbligatori per i singoli modi di trasporto contenuti in altri articoli.

Per contro, la versione in lingua tedesca è, tra l'altro, molto più restrittiva e impone agli Stati membri di privilegiare le priorità aggiuntive (*zusätzlichen Prioritäten Vorrang einzuräumen*). Ciò potrebbe valere anche per altre versioni linguistiche.

Al fine di garantire un'applicazione uniforme del regolamento in tutti gli Stati membri, è indispensabile che le traduzioni nelle diverse lingue ufficiali siano strettamente allineate alla versione inglese originariamente negoziata e concordata politicamente.

La Repubblica federale di Germania si aspetta che, per le traduzioni che differiscono notevolmente dalla versione originale in lingua inglese, le corrispondenti correzioni tecniche delle versioni linguistiche avviate dalla Germania e, se del caso, da altri Stati membri siano effettuate in tempi brevi. Tali correzioni riguardano la prima frase degli articoli 20, 24, 28, 32, 35, 39 e 42 concernente le priorità aggiuntive.

Con riferimento alla versione in lingua tedesca, la Repubblica federale di Germania ha inoltre individuato ulteriori lacune nella traduzione. Qualora raggiungesse una posizione comune con la Repubblica d'Austria su tali punti ai fini di una traduzione più corretta, la Repubblica federale di Germania si attende anche in questo caso una rettifica della versione in lingua tedesca.

Sosterrà inoltre anche altri Stati membri che intendano rettificare le proprie versioni linguistiche, purché le corrispondenti proposte siano strettamente allineate alla versione originale in lingua inglese e garantiscano così un'applicazione uniforme del regolamento TEN-T riveduto."

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"Il 18 dicembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio, durante la presidenza spagnola, hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione del regolamento sugli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

Il 24 aprile il testo dell'accordo è stato approvato dalla plenaria del Parlamento europeo in prima lettura.

Il Regno di Spagna sostiene il testo approvato dal Parlamento e la sua adozione da parte del Consiglio.

Tuttavia, le autorità spagnole, come indicato anche da altre delegazioni, sottolineano che nella versione in lingua spagnola sono state rilevate alcune carenze o imprecisioni che possono portare a interpretazioni giuridiche divergenti rispetto alla versione inglese concordata politicamente.

Le autorità spagnole ritengono pertanto che, una volta adottato il testo, sia necessario rivedere le versioni nelle diverse lingue ufficiali affinché corrispondano alla versione inglese, al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri."

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

"Le autorità francesi accolgono con favore l'accordo provvisorio concernente la revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (regolamento TEN-T) raggiunto tra le istituzioni europee il 18 dicembre 2023 e la sua adozione da parte del Parlamento europeo il 24 aprile 2024.

Le autorità francesi sostengono il testo concordato, l'adozione definitiva del regolamento prevista in occasione del Consiglio del 30 maggio 2024 e la sua pubblicazione nel corso dell'attuale legislatura.

Richiamano tuttavia l'attenzione sulla scelta dei colegislatori di ricorrere a una procedura specifica per l'adozione del regolamento (procedura legata a circostanze eccezionali, come indicato in sede di Coreper il 10 aprile 2024), senza una procedura di rettifica nel corso della presente legislatura. Le autorità francesi rilevano pertanto che, prima dell'adozione definitiva, gli Stati membri non erano stati consultati sulle versioni elaborate dai giuristi linguisti, in particolare sulle traduzioni redatte nelle lingue dell'Unione europea.

Le autorità francesi sottolineano l'importanza operativa, tecnica e giuridica di poter valutare il regolamento nella versione in lingua francese e nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea alla luce della versione inglese, che è servita da base per i negoziati di trilogia e che ha portato all'adozione del regolamento TEN-T. Pongono l'accento, con riferimento agli esempi indicati nella dichiarazione della Germania, sulle possibili lacune nelle versioni linguistiche diverse dall'inglese che necessitano di rettifica.

Nella misura in cui diversi Stati membri rilevano difficoltà pregiudizievoli legate alle formulazioni nelle versioni tradotte del regolamento TEN-T, le autorità francesi sostengono la dichiarazione della Germania che precisa l'importanza di garantire un'applicazione uniforme del regolamento in tutti gli Stati membri. È pertanto essenziale che le traduzioni nelle diverse lingue ufficiali siano pienamente allineate alla versione inglese originariamente negoziata e concordata politicamente.

Le autorità francesi auspicano pertanto che le correzioni tecniche adeguate necessarie alle varie versioni linguistiche, avviate e sollecitate dagli Stati membri, tra cui la Francia, possano essere effettuate in tempo utile."

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"L'Italia accoglie con favore l'accordo preliminare raggiunto tra le istituzioni il 18 dicembre 2023 sulla revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e la rapida adozione da parte del Parlamento europeo il 24 aprile 2024. Pertanto, l'Italia esprime voto in favore dell'adottando regolamento presso il Consiglio sulla base della versione in lingua inglese del testo (PE-CONS 56/24), desidera, tuttavia, formulare alcune osservazioni sulle versioni linguistiche di cui occorre tenere conto.

Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento in tutti gli Stati membri, è imperativo che le traduzioni nelle varie lingue ufficiali siano pienamente allineate e coerenti con la versione inglese originariamente negoziata e concordata politicamente.

L'Italia si aspetta che l'adozione in Consiglio di tutte le varie versioni linguistiche richieda un ulteriore approfondimento e che siano consentite eventuali rettifiche al fine di correggere le versioni linguistiche che si discostano dall'originale inglese garantendo così un'applicazione uniforme della revisione del regolamento TEN-T.

Qualora anche altri Stati membri volessero correggere le loro versioni linguistiche, l'Italia può esprimere il proprio sostegno purché le loro proposte siano strettamente allineate alla versione originale inglese."

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

"Il Portogallo si compiace dell'accordo provvisorio raggiunto tra le istituzioni il 18 dicembre 2023 sulla revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e della sua adozione da parte del Parlamento europeo il 24 aprile 2024. Esprime pertanto il proprio voto favorevole all'adozione del regolamento sulla base della versione in lingua inglese dell'attuale testo del Consiglio (PE-CONS 56/24), ma desidera presentare qualche osservazione sulle versioni linguistiche di cui occorre tenere conto.

Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento in tutti gli Stati membri, è imperativo che le traduzioni nelle varie lingue ufficiali siano pienamente allineate e coerenti con la versione inglese originariamente negoziata e concordata politicamente. Il Portogallo ritiene pertanto che l'adozione delle varie versioni linguistiche in sede di Consiglio dovrebbe integrare eventuali rettifiche delle versioni linguistiche che si discostano dalla versione originale in lingua inglese."

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali. Siamo e continueremo a essere impegnati a favore dei principi e dei valori dell'Unione europea sanciti dai trattati.

La Repubblica di Bulgaria è fortemente impegnata nella protezione e nella fornitura di pieno sostegno alle vittime di reati. A tale riguardo, consideriamo la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato una tappa essenziale e riconosciamo che la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2012/29/UE migliorerà indubbiamente la protezione delle vittime in tutta l'Unione europea.

Alla luce delle decisioni della Corte costituzionale del 2018 e del 2021, la Repubblica di Bulgaria dichiara che il termine "genere" utilizzato nella proposta di direttiva che modifica la direttiva 2012/29/UE è inteso come comprendente solo il sesso maschile e il sesso femminile nel loro significato biologico.

Infine, la Repubblica di Bulgaria afferma altresì che nel testo della direttiva accetterà solo il termine bulgaro "пол" come traduzione del termine "genere".

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

"La Repubblica slovacca accoglie con favore e sostiene il testo di compromesso della direttiva. A nostro avviso, si tratta di un importante passo avanti nel rafforzamento dei diritti delle vittime e nella revisione delle norme minime corrispondenti all'evoluzione delle pratiche degli Stati membri.

A tale riguardo, la Repubblica slovacca desidera ricordare che il termine "genere", utilizzato nell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), riveduto, va tradotto nell'ambito di tale articolo con il termine slovacco "*pohlavie*" ("sesso") in linea con la legislazione nazionale in materia di diritto penale, diritti delle vittime e discriminazione. Nei casi in cui il contesto richieda l'uso dell'equivalente slovacco del termine "genere", è utilizzata la traduzione appropriata, ad esempio "*rodovo motivované násilie*" ("violenza di genere")."

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento che istituisce un bacino di talenti dell'UE**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria desidera sottolineare il proprio apprezzamento per gli sforzi della presidenza volti a trovare un compromesso in sede di Consiglio durante i negoziati sul bacino di talenti e a raggiungere un testo equilibrato che tenga conto delle esigenze del mercato del lavoro e degli aspetti relativi alla sicurezza nazionale degli Stati membri.

In ragione delle attuali sfide in materia di sicurezza e dei cambiamenti nella società causati dalla migrazione, riteniamo che non sia giustificata un'azione a livello dell'UE volta a facilitare l'afflusso di cittadini di paesi terzi. Intendiamo affrontare i problemi del mercato del lavoro a livello nazionale e i lavoratori di paesi terzi sono considerati una soluzione temporanea e non a lungo termine.

Pur riconoscendo pienamente i risultati della presidenza e ringraziandola per il lavoro costruttivo svolto, per i motivi summenzionati l'Ungheria si astiene dall'adozione dell'orientamento generale."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

"I Paesi Bassi riconoscono che il bacino di talenti dell'UE può contribuire ad attenuare le carenze del mercato del lavoro negli Stati membri. Riconosciamo altresì che proposte come il regolamento sul bacino di talenti dell'UE possono apportare un contributo positivo al dialogo sulla migrazione con i paesi partner di origine e di transito. Durante i negoziati del Consiglio sull'orientamento generale abbiamo richiamato ampiamente l'attenzione sulla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento di cittadini di paesi terzi e sulla fuga di cervelli nei paesi di origine. I Paesi Bassi sono del parere che il distacco improprio di cittadini di paesi terzi negli Stati membri dell'UE debba essere evitato il più possibile, anche e soprattutto nel contesto specifico del bacino di talenti dell'UE. Siffatte pratiche pongono i cittadini di paesi terzi in una posizione vulnerabile, portando allo sfruttamento del lavoro nonché creando una concorrenza sleale e una corsa al ribasso in termini di condizioni di lavoro, oltre a eludere le politiche nazionali in materia di migrazione. Dovremmo far sì che il bacino di talenti dell'UE non favorisca ulteriormente il distacco improprio di cittadini di paesi terzi. Nonostante un dialogo costruttivo in materia con la presidenza belga e la Commissione europea, dobbiamo dedurre che alle nostre preoccupazioni non sia stata data un'adeguata risposta. Ci asterremo pertanto dalla votazione sull'orientamento generale.

I Paesi Bassi ringraziano la presidenza belga e la Commissione europea per il positivo spirito di cooperazione durante i negoziati. Manteniamo il nostro impegno a fare del bacino di talenti dell'UE uno strumento ben funzionante per quegli Stati membri che decideranno di parteciparvi al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti, attenuando nel contempo i rischi per i cittadini di paesi terzi e gli Stati membri."

Punto 25 dell'elenco dei punti "B": **Conclusioni sul rafforzamento e la protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato**
Approvazione

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria dichiara che il termine "genere" utilizzato nel progetto di conclusioni del Consiglio sul rafforzamento e la protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato è inteso come comprendente solo il sesso maschile e il sesso femminile nel loro significato biologico. Pertanto, lo Stato accetterà esclusivamente l'utilizzo del termine bulgaro "пол" come traduzione del termine "genere" nel documento summenzionato."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria ricorda che l'attuale formulazione del testo delle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento e la protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato riflette un compromesso attentamente negoziato; pertanto, può appoggiare il testo.

In tale contesto è necessario ribadire che l'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nelle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento e la protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato.

Inoltre, l'Ungheria dichiara che le strategie della Commissione adottate nel 2020 e nel 2021, ossia la strategia per la parità di genere 2020-2025 [COM(2020) 152 final], la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 [COM(2020) 698 final] e la strategia dell'UE sui diritti dei minori [COM (2021) 142 final], cui si fa riferimento nelle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento e la protezione di un dibattito democratico libero, aperto e informato, dovrebbero essere interpretate nel debito rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro."

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al documento 10690/24

Punto 19 dell'elenco dei punti "B":

Direttiva sulla lotta contro la corruzione *Orientamento generale*

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Bulgaria sostiene pienamente gli obiettivi della proposta di direttiva sulla lotta alla corruzione. Tuttavia, deploriamo che nel corso dei negoziati in sede di Consiglio non siano state tenute adeguatamente in considerazione diverse preoccupazioni espresse dalla delegazione bulgara.

In primo luogo, desideriamo ribadire le nostre preoccupazioni in merito all'approccio differenziato nell'irrogazione di sanzioni alle persone giuridiche (articolo 17, paragrafo 3) a seconda che la loro responsabilità sia dichiarata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, oppure dell'articolo 16, paragrafo 2. Abbiamo già sottolineato che l'introduzione di un approccio differenziato nell'irrogazione di sanzioni alle persone giuridiche avrà conseguenze negative. Fra di esse rientrano: un conflitto con il principio di un regime sanzionatorio unificato applicato alle persone giuridiche, stabilito dalle convenzioni anticorruzione del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'OCSE; una confusione concettuale, normativa e pratica negli Stati membri che hanno già adottato misure conformemente alle norme internazionali ed europee; l'invio di un messaggio ambiguo agli Stati membri in base al quale essi potrebbero adottare, per le persone giuridiche, sanzioni meno efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di reati di corruzione commessi da persone soggette ad autorità, anche nel caso in cui i reati siano commessi a vantaggio della persona giuridica e causino grave danno alla società; la possibilità di abuso da parte delle persone giuridiche, che potrebbero facilmente predisporre la commissione di reati di corruzione in maniera tale da evitare sanzioni effettive; e la creazione di condizioni per la ricerca del foro più vantaggioso.

In secondo luogo, esprimiamo preoccupazione per il fatto che, nel corso dei negoziati, nella versione inglese il termine "sanctions" sia stato sostituito da "penalties" nelle disposizioni pertinenti e nel preambolo della direttiva, senza che siano state fornite motivazioni linguistiche o giuridiche sostanziali per tale importante modifica terminologica. Desideriamo mettere in rilievo che il termine "sanctions" è utilizzato in modo coerente nelle direttive in ambito penale e nelle convenzioni anticorruzione adottate in seno al Consiglio d'Europa, alle Nazioni Unite e all'OCSE e non ha finora generato né errori di interpretazione né confusione a livello dell'UE o a livello nazionale. Inoltre, il termine "sanctions" è utilizzato nella disposizione contenuta nell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, TFUE, motivo per cui la modifica terminologica di cui sopra non è coerente con la base giuridica della proposta di direttiva.

In terzo luogo, osserviamo che il riferimento al diritto nazionale contenuto nella seconda frase dell'articolo 2, punto 2, lettera ii) (definizione di funzionario nazionale) potrebbe essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di escludere i membri dei parlamenti nazionali dalla cerchia dei funzionari penalmente responsabili di reati di corruzione ai sensi della direttiva. Tale approccio non corrisponde alla norma stabilita dall'UNCAC (articolo 2, lettera a)), né alle ambizioni della proposta di direttiva.

In quarto luogo, desideriamo esprimere preoccupazione per il fatto che la formulazione dell'articolo 19 "Privilegi o immunità dalle indagini e dall'azione penale sui reati di corruzione" possa essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri di mantenere nella loro legislazione (non solo nella Costituzione, ma anche nelle leggi e negli altri regolamenti) le immunità dalle indagini e dall'azione penale (inviolabilità) in relazione a un gruppo illimitato di funzionari nazionali e senza prevedere procedure trasparenti e obiettive per la revoca di tali immunità. Tale disposizione non corrisponde alle norme stabilite nell'ambito della prima tornata di valutazione GRECO per quanto riguarda il rispetto del principio guida n. 6 del Consiglio d'Europa per la lotta contro la corruzione (limitare l'immunità dalle indagini, dall'azione penale o dal giudizio sui casi di corruzione al livello necessario in una società democratica), né all'ambizione della proposta di direttiva.

Infine, deploriamo che non siano state tenute in considerazione le osservazioni formulate a livello tecnico volte a chiarire e migliorare alcune altre disposizioni del dispositivo e del preambolo, volte a garantire coerenza, maggiore ambizione e/o valore aggiunto della proposta (ad esempio per quanto riguarda l'articolo 13 "Arricchimento mediante reato di corruzione", che sembra essere un caso speciale di riciclaggio già disciplinato dalla direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale)."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania dichiara che l'espressione "nell'ambito di attività economiche, finanziarie o imprenditoriali" di cui all'articolo 8 della direttiva sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, è interpretata nel senso secondo cui si fa riferimento alle attività relative all'acquisto di beni o servizi commerciali."

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"Sosteniamo e accogliamo con favore gli obiettivi generali della direttiva sulla lotta contro la corruzione e l'orientamento generale del Consiglio.

Tuttavia, come già espresso durante i negoziati, la proposta presenta un ambito di applicazione troppo ampio per la corruzione nel settore privato all'articolo 8 e non è sufficientemente chiaro quale interesse giuridico sia tutelato da tale disposizione. Secondo la formulazione, l'oggetto del reato può essere qualsiasi dipendente di un privato e il prerequisito per la responsabilità penale può essere qualsiasi violazione professionale per la quale al dipendente viene promesso un pagamento.

Sosteniamo la limitazione dell'ambito di applicazione personale dell'articolo 8 alla funzione o alla responsabilità di gestione, nonché l'ambito di applicazione materiale all'acquisto di beni o servizi commerciali. Esprimiamo preoccupazione per l'approccio sproporzionato e auspichiamo che ciò sia affrontato durante i negoziati di trilatero."